

REGOLAMENTO (CE) N. 308/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2009

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo raggiunto nel corso dell'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, tenutasi dal 27 novembre al 1° dicembre 2006, rende necessario modificare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. La modifica riguarda la sostituzione delle unità di misura «kg» e «litro» con «tonnellate (Mg)» alla voce riguardante il quantitativo totale di rifiuti oggetto dell'autorizzazione preventiva, al fine di uniformarle alle unità di misura contenute negli allegati I A, I B e VII del suddetto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1013/2006, inoltre, gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione, in data 29 febbraio 2008, 10 marzo 2008, 17 marzo 2008 e 29 aprile 2008, di valutare la possibilità di inserire nell'allegato III A le miscele di due o più rifiuti elencati nell'allegato III.
- (3) I corrispondenti designati a norma dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1013/2006 hanno deciso, nel corso della riunione di cui all'articolo 57 del regolamento medesimo, di presentare, nell'ambito di ogni richiesta di inserimento di miscele nell'allegato III A, alcune informazioni utili per la valutazione delle miscele interessate. Tali informazioni sono state valutate ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006.
- (4) Il concetto di «gestione ecologicamente corretta» dei rifiuti comprende l'utilizzo di tecniche e tecnologie in grado di ridurre i danni ambientali attraverso processi e materiali che producano un minor numero di sostanze potenzialmente pericolose e di recuperare tali sostanze dalle emissioni prima del rilascio, o ancora di utilizzare e riciclare gli scarti di produzione. I paesi cui si applica la decisione OCSE sono tenuti a garantire che i propri im-

pianti di recupero utilizzino tecniche avanzate per il recupero dei rifiuti. L'applicazione di tecniche avanzate di recupero è indispensabile nel caso di miscele di rifiuti costituite da rifiuti eterogenei come le scorie risultanti dalla lavorazione di metalli preziosi e rame. Non è sicuro che i paesi cui non si applica la decisione OCSE raggiungano questi standard. Pertanto, le miscele di rifiuti contenenti scorie di lavorazione di metalli preziosi e rame, classificate alla voce GB040 (OCSE) dell'allegato III A, non devono applicarsi ai paesi cui non si applica la decisione OCSE.

- (5) Gli allegati III A e VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 devono pertanto essere modificati di conseguenza.
- (6) Può essere opportuno rivedere l'elenco di miscele di rifiuti di cui all'allegato III A, in particolare le voci che non si applicano ai paesi ai quali non è applicabile la decisione OCSE, tenendo conto delle informazioni fornite da tali paesi in merito alla loro capacità tecnica di recuperare rifiuti e alla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III A e VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III A è rivisto, se del caso, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in particolare per tenere conto delle informazioni fornite dai paesi cui non si applica la decisione OCSE in merito alla loro capacità tecnica di recuperare rifiuti e delle prove che la gestione dei rifiuti avviene in condizioni equivalenti a quelle dei paesi cui si applica la decisione OCSE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.⁽²⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.